

LA CORTE COSTITUZIONALE RITORNA SULLE MINORANZE LINGUISTICHE:
TRATTI DALL'ULTIMA SENTENZA DELLA CONSULTA 170/10 SUL PIEMONTESE,
INTERESSANTI PRINCIPI GENERALI E CONCRETI ESEMPI APPLICATIVI,
SIA SULLA NORMATIVA DI TUTELA DELLA LINGUA FRIULANA,
SIA SULLA RECENTE IMPUGNATIVA DELLA NUOVA LEGGE REGIONALE 5/10,
PER I DIALETTI VENETI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

Quando in Italia si parla di scuola, pubblica amministrazione o radiotelevisione in dialetto (concetto che, nonostante certi accostamenti risultino glottologicamente e giuridicamente del tutto impropri, spesso di fatto finisce per includere, nella mente di molti, anche le lingue minoritarie diverse da quella ufficiale), di solito scattano subito meccanismi inconsci piuttosto istintivi o inconsulte reazioni di matrice giacobina; spero invece di riuscire, qui di seguito, a portare avanti un'argomentazione il più possibile equilibrata e razionale.

La recentissima Sentenza costituzionale in commento riguarda direttamente il piemontese, ma con tutta probabilità toccherà anche la nostra Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia; sarà infatti interessante seguire i futuri sviluppi dell'impugnativa governativa della nostra nuova legge regionale sui dialetti veneti, anche al fine di raccogliere tutti i riscontri necessari per portare a termine i debiti raffronti che, qui appresso, mi accingo a illustrare nel dettaglio.

Ai piemontesi, infatti, su ricorso piuttosto aggressivo del Governo, è stato annullato in blocco praticamente quasi tutto ciò che più contava, dalla scuola ai mezzi di comunicazione sociale, e anche di più rispetto a quanto inizialmente impugnato; staremo a vedere se e quanto ciò si ripeterà, a fronte di un'impugnativa governativa che nel nostro caso ha misteriosamente riguardato solamente la questione non parimenti rilevante dei cartelli stradali in dialetto, anche per coloro che, nella nostra Regione Autonoma, parlano dialetti veneti: pur non condividendola e dissociandomi da essa, sono convinto del fatto che la vera e propria guerra sostanzialmente dichiarata dallo Stato italiano a quella che un politico ottocentesco giungeva a definire la “malerba dialettale”, se portata avanti, debba necessariamente venir condotta, giusta o sbagliata che sia, quantomeno nel rispetto di elementari principi di uguaglianza verso tutti.

Comunque la si pensi, su queste questioni, a torto o a ragione da molti considerate decisive per la stessa Unità d'Italia, dovrebbe risultare universalmente condiviso un principio fondamentale: la nostra Costituzione è (o dovrebbe essere) uguale per tutti.

Questi ultimi anni sono stati (e con tutta probabilità ancora saranno) forieri di importanti pronunce di legittimità costituzionale sul delicato tema, particolarmente sensibile dal punto di vista politico, delle lingue minoritarie allofone (art. 6 Cost.), cui oramai, pur trattandosi di tematiche eterogenee, di fatto si affiancano, in parallelo e in negativo (art. 9 Cost.), le problematiche attinenti gli idiomi classificati, in via residuale, quali dialetti dell'ufficializzata lingua italiana, per effetto della fondamentale L. 482/99, di organica attuazione della tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Carta Costituzionale su tutto il territorio nazionale (nella Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, tali questioni sono tuttavia regolate dall'ordinamento speciale, e segnatamente dal D. Lgs. att. Stat. Spec. 223/02, di attuazione dell'art. 3 dello Statuto Speciale ex art. 65 L. Cost. 1/63, in via autonoma e in parte derogatoria, *in melius* rispetto al livello di tutela minimale garantito in tutta Italia alle minoranze linguistiche riconosciute; ciò, peraltro, anche in questa Regione Autonoma e quantomeno nel momento attuale, solo in via meramente potenziale, secondo la per molti versi problematica e discutibile Sentenza della Consulta 159/09 sulla lingua friulana, e tanto fino all'eventuale approvazione futura di una ulteriore normativa attuativa dei principi di cui allo Statuto Speciale, già da più parti recentemente richiesta e addirittura organicamente proposta, ma immancabilmente osteggiata dal punto di vista più che altro politico, non essendovi fondate ragioni propriamente giuridiche di opposizione, anche in considerazione delle analogie che tali recenti proposte presentano, ad esempio, con lo speciale sistema di tutela linguistica già vigente, da anni, nella Provincia Autonoma di Trento).

Chi scrive si è personalmente occupato da sempre di questi problemi, ai quali, essendo friulanofono, tiene molto, vivendoli sulla propria pelle. In questa sede, per brevità, si rinvia all'attenta lettura delle recenti pubblicazioni del sottoscritto, facilmente reperibili *on line*, anche tramite il motore di ricerca interno al web giornale www.ilgiornaledelfriuli.net (es. chiavi di ricerca "dialetti veneti" e/o "Luca Campanotto"), web giornale che ancor si ringrazia per l'attenzione riservata a questi temi, i quali rimangono, per certi versi, almeno in parte, ancora dei veri e propri tabù. A tal proposito, mi permetto di segnalare il mio commento alla Sentenza 159/09 sulla lingua friulana (per chi volesse approfondire ulteriormente, segnalo anche i molti e articolati commenti tecnici, peraltro per certi versi davvero discutibili, reperibili sul sito web di giustizia costituzionale www.giurcost.org), nonché le mie due articolate analisi sulla recente normativa regionale per i dialetti veneti della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, attuale L. R. 5/10, la prima analisi pubblicata subito dopo l'iniziale approvazione del testo unificato del provvedimento da parte della competente Commissione Consiliare (Settembre 2009) e la seconda analisi diffusa subito dopo il definitivo licenziamento della stessa legge, sempre all'unanimità, da parte del Consiglio Regionale (Febbraio 2010). Richiamo integralmente tali miei tre scritti, poiché, anche alla luce della recentissima giurisprudenza costituzionale in commento,

conservano pienamente tutta la loro attualità, per certi versi avvalorata dall'interposta impugnativa governativa di tale ultimo provvedimento regionale, deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 16 Aprile 2010, e ulteriormente confermata proprio dalle interessanti implicazioni dell'ultima Sentenza della Consulta 170/10, depositata in data 13 Maggio 2010 e avente ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale della normativa regionale Piemonte L. R. 11/09 sul piemontese.

Tale ultimo pronunciamento costituzionale, trattando più che altro di tematiche comunque afferenti alle minoranze linguistiche, merita attenta lettura e dettagliato commento. Trattasi di sentenza breve e significativa, abbastanza equilibrata e generalmente condivisibile. Anzi, è quasi un piccolo capolavoro di mediazione, che non mancherà certamente di orientare la Corte anche nel giudizio recentemente instaurato, solo qualche mese fa, sulla nuova legge regionale per i dialetti veneti di questa Regione Autonoma.

Il campo di tale recente impugnativa governativa (sulla quale la Regione Autonoma dovrebbe, in un prossimo futuro, deliberare di resistere, avendo l'Assessore alla Cultura dichiarato di non dividerne l'impostazione) appare molto limitato, rispetto a quelle che, nel Settembre 2009 e nel Febbraio 2010, costituivano le nostre numerose e motivate censure. Com'è noto, il Governo ha recentemente impugnato solamente l'art. 8 co. 2 della L. R. 5/10, relativo alle nuove disposizioni legislative regionali sulla segnaletica stradale in dialetto, ritenute eccedenti la sfera di attribuzione regionale, anche in quanto prive di una espressa clausola di salvaguardia per la lingua ufficiale e costituenti previsioni di iniziativa pubblica non meramente storico-culturali per carattere e finalità (maggiori dettagli, anche con riferimento alle motivazioni giuridiche dell'impugnativa, sono reperibili sul sito web del Ministero per gli Affari Regionali www.affariregionali.it). Non risultano invece impuginate le disposizioni della stessa L. R. 5/10 inerenti l'uso dei dialetti nei mezzi di comunicazione sociale (ovverosia nel contesto di *media* caratterizzati dalla non trascurabile portata propria della stessa radiotelevisione pubblica: art. 6), né quelle in materia di insegnamento scolastico dei dialetti (tra l'altro espressamente esteso a ogni ordine e grado della pubblica istruzione: art. 7), né la completa carenza misteriosamente verificatasi quanto a previsione, completamente mancata nonostante risultasse costituzionalmente dovuta, di procedure finalizzate alla delimitazione del campo di applicazione territoriale di tali *affermative actions* introdotte dal Legislatore Regionale per i dialetti veneti (artt. 1 e 2). Potrebbe a prima vista sembrare che, in un giudizio impugnatorio qual è quello di legittimità costituzionale, tali importantissime e relevantissime norme della L. R. 5/10, in quanto non impuginate dal Governo nei termini di cui all'art. 127 Cost., non risultino devolute alla cognizione della Corte, per motivi di ordine processuale (dopo la scadenza dei termini di impugnazione, già spirati a fine Aprile 2010, su tali norme sarebbe oramai consentito un vaglio di

legittimità costituzionale solamente in via incidentale), ma così non è, proprio sulla base dell'ultima Sentenza 170/10, come più avanti verrà debitamente sottolineato.

Le implicazioni dell'ultima sentenza della Consulta non sono tuttavia meramente processuali, ma anche, e anzi prima di tutto, sostanziali: bisogna dare infatti debito conto dell'interessante approfondimento in diritto sulla nozione stessa di minoranza linguistica.

Nonostante il popolo (elemento costitutivo dello Stato assieme a territorio e ordinamento sovrano) risulti giuridicamente costituito dall'insieme dei cittadini, ovvero dai soggetti necessariamente ed inscindibilmente legati e vincolati all'ente sovrano dal peculiare *status* di diritto pubblico costituito dalla cittadinanza, e nonostante la nazione, giuridicamente intesa, si presenti come proiezione spazio-temporale e valoriale dello stesso popolo, l'ordinamento italiano (come persino la Sentenza 159/09 ha, almeno in parte, solennemente ribadito) non solamente si astiene da discriminazioni su base idiomatica (art. 3 co. 1 Cost.), e anzi le sanziona penalmente (art. 23 L. 38/01, che ha introdotto l'art. 18bis L. 482/99), ma risulta vincolato anche a compiere pubbliche azioni positive nei riguardi di coloro che parlano lingue minoritarie allofone, autonome rispetto a quella ufficiale e quindi sostanzialmente più deboli (art. 3 co. 2 Cost., del quale l'art. 6 costituisce espressa specificazione), riconoscendo e garantendo anche le formazioni sociali ove i singoli svolgono la loro personalità, anche mediante l'esercizio dei loro fondamentali diritti linguistici (art. 2 Cost.). In questo generale contesto, l'ultima sentenza ribadisce espressamente che per minoranza linguistica deve intendersi una comunità pregiuridica non personificata, né altrimenti soggettivizzata, e ugualmente non del tutto irrilevante per l'ordinamento giuridico, in quanto storicamente riconosciuta come tale, quantomeno per effetto di legge dello Stato e necessariamente su un determinato territorio di insediamento, caratterizzata dall'elemento obiettivo costituito dall'uso di lingua diversa rispetto a quella ufficiale italiana e dall'elemento soggettivo costituito dal senso di appartenenza ad essa manifestato da parte dei singoli cittadini mediante comportamento concludente concretantesi nel concreto esercizio dei diritti linguistici.

È stato altresì ribadito che la tutela delle minoranze linguistiche non è una materia di competenza legislativa in senso stretto, in quanto non direttamente riferibile alle relazioni organizzative Stato-Regioni (con conseguente legittimazione, entro certi limiti, per interventi normativi anche regionali e locali), ed è stato anche sottolineato che la norma di cui all'art. 6 della Costituzione costituisce addirittura principio fondamentale dell'ordinamento, e ciò non solamente sulla base di un semplice argomento legato alla collocazione sistematica della *sedes materiae*, ma anche, come se ciò già non bastasse, sulla base di un ulteriore argomento di carattere storico, legato all'intensa consapevolezza che i Costituenti dimostrarono nell'approvare l'emendamento volto a consacrarlo nel cuore stesso

della Carta Fondamentale del nascente ordinamento democratico e pluralista, che ha così compiuto fondamentali e irreformabili (*ex pluribus* Sentenza Corte Cost. 1146/88) scelte di aperta rottura coi precedenti regimi monarchico e fascista, anche in campo linguistico, poiché, come espressamente sottolineato dalla stessa Consulta, le ragioni dell'unità, in uno Stato democratico, vanno contemperate con quelle del parimenti necessario e ineludibile pluralismo.

Tale tutela e promozione, inoltre, sempre secondo le motivazioni espresse dall'ultima sentenza, non mira solamente alla statica salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria o valori legati alla tradizione, ma necessariamente si sviluppa anche in una ulteriore prospettiva dinamica, volta alla valorizzazione di patrimoni di umana sensibilità anche collettiva, da intendersi come vivi e vitali anche da un punto di vista propriamente linguistico, poiché risulta finalizzata al concreto esercizio dei diritti linguistici fondamentali delle singole persone che parlano tali lingue non ufficializzate e che, parlandole, scelgono di appartenere alle relative minoranze.

L'importanza fondamentale che nell'ordinamento italiano rivestono tali principi costituzionali, supremi e irreformabili, giustifica, secondo la Corte, la necessità che l'intervento del legislatore regionale sia necessariamente limitato alla tutela dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, con conseguente esclusione, in capo alle Regioni, di un autonomo e indiscriminato potere di riconoscimento e di tutela ad ogni effetto dei propri idiomi quali lingue regionali e minoritarie.

Assumono dunque assoluta centralità, su queste questioni, le iniziali tre norme generali della L. 482/99, di organica attuazione dell'art. 6 della Costituzione, le quali divengono di conseguenza ineludibili parametri di riferimento anche per il Legislatore Regionale, poiché a tali primi tre articoli della legge generale sulle minoranze linguistiche la Consulta attribuisce indiscutibilmente e inderogabilmente la funzione di norme interposte nel relativo giudizio di legittimità costituzionale, e ciò anche nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto leggi regionali sui dialetti italiani.

La motivazione della recente sentenza qualifica infatti, espressamente e chiaramente, i primi tre articoli della L. 482/99 come "paletti" ineludibili, anche quanto a valorizzazione dei dialetti italiani:

il primo articolo esprime a livello di principio il contemperamento tra, da una parte, gli interessi legati alla lingua ufficiale (e alle sue varianti locali, pacificamente rientranti, anch'esse, nell'ambito dei valori recepiti dall'art. 9 della Costituzione) e, dall'altra, quelli afferenti alle lingue minoritarie allofone (art. 6 Cost.); si tratta di interessi che lo stesso Costituente, una volta per tutte, ha tenuto distinti, e non solo quanto a *sedes materiae*, ma anche quanto ad ambiti e livelli di concreta tutela;

il secondo articolo enumera i principi e gli atti normativi di riferimento, anche internazionali ed europei, nonché l'espresso e dettagliato catalogo, da interpretarsi quindi tassativamente, delle lingue

minoritarie considerate allofone, e quindi diverse e autonome, rispetto a quella ufficiale (la Corte, in una prospettiva che sembra giuspositivistica, non richiama espressamente il criterio giustificativo di tale classificazione linguistica, ma chi scrive ritiene ugualmente, in un'ottica maggiormente giusnaturalistica, debba farsi all'uopo ricorso ad un criterio glottologico, preso oltretutto a riferimento anche durante i lavori preparatori da parte della Commissione De Mauro – Pellegrini – Pizzorusso, che nei primi anni settanta del secolo scorso, su incarico del Parlamento, stilò il catalogo di che trattasi); gli idiomi che non risultano espressamente enumerati in tale disposizione, vengono considerati, quantomeno legislativamente, per effetto di una implicita ma sistematicamente chiara *summa divisio* legislativa con funzione di *actio finium regundorum* tra il campo applicativo materiale dell'art. 6 Cost. sulle lingue allofone non ufficiali e quello, diverso, proprio dell'art. 9 Cost. sulle varie espressioni culturali italiane, afferenti al sistema linguistico della lingua ufficiale, e quindi varianti locali della lingua italiana;

il terzo articolo prevede e definisce le procedure di delimitazione del campo territoriale di applicazione della tutela, avendo l'ordinamento italiano optato (salve solamente alcune sporadiche eccezioni altoatesine, che fanno riferimento a diversi principi di personalità della tutela linguistica) per un regime inderogabilmente impostato su generali principi di territorialità della tutela idiomatica.

Il catalogo delle lingue minoritarie riconosciute (art. 2 L. 482/99) e la limitazione territoriale del campo applicativo (art. 3 L. 482/99) vengono addirittura qualificate entrambe, espressamente e chiaramente, e anche in relazione ai dialetti italiani, quali chiavi di volta dell'intero impianto normativo e condizioni essenziali, non alternative, ma cumulative (nel senso che devono necessariamente sussistere entrambe), affinché possano venir estese anche a idiomi considerati, quantomeno legislativamente, dialetti italiani (qual è, ad esempio, il piemontese, oggetto della sentenza in commento, ma sono anche i nostri dialetti veneti), e naturalmente solo nel loro ambito territoriale di riferimento (necessariamente predefinito almeno relativamente a livello legislativo, in maniera obiettiva e assolutamente certa), le concrete misure positive di tutela sostanzialmente previste dai successivi articoli della L. 482/99, ad esempio in materia scolastica (artt. 4 e 5), universitaria (art. 6), amministrativa e giurisdizionale (artt. 7, 8 e 9), toponomastica (art. 10), anagrafica (art. 11), radiotelevisiva (art. 12).

Scorrendo le disposizioni sia della L. R. 11/09 sul piemontese sia della L. R. 5/10 sui nostri dialetti veneti, si rinvengono molte norme almeno in parte riferibili all'ambito applicativo delle citate disposizioni della legge-quadro statale che governa queste questioni, e quindi in odore di illegittimità costituzionale, per violazione non solamente dei principi generali, ma anche delle specifiche disposizioni della normativa statale interposta tra principi costituzionali e legislazione regionale.

Come sopra già anticipato, molti problemi nascono dal fatto che, in entrambi i casi, il Governo (forse per motivi squisitamente politici, che fanno riflettere sull'opportunità di prevedere, *de iure condendo*, la legittimazione all'impugnativa introduttiva dei giudizi di legittimità costituzionale instaurati in via principale anche in capo ad organi di garanzia o comunque di carattere tecnico, quale potrebbe essere, ad esempio, il Presidente della Repubblica, che attualmente risulta invece sprovvisto delle relative e delicatissime attribuzioni) non ha curato, secondo un criterio coerente e organico che faccia riferimento a tutte le varie disposizioni del parametro legislativo statale assunto quale riferimento, impugnazioni generalizzate (simili a quelle, ad esempio, che pure ha subito, solo qualche anno fa, la L. R. 29/07 sulla lingua friulana), ma ha limitato il ricorso, e quindi l'oggetto del giudizio, a singoli articoli e commi delle citate leggi regionali sui dialetti italiani:

per quanto riguarda il piemontese, ad esempio, sono state impugnate solamente le disposizioni sulla sua introduzione negli uffici regionali e locali o quelle sul suo uso nei mezzi di comunicazione di massa, e non anche quelle relative, ad esempio, al suo insegnamento scolastico o alle attività in campo universitario;

per quanto riguarda i nostri dialetti veneti, emerge uno strano atteggiamento di grande favore misteriosamente tenuto nei loro confronti da parte del Governo, il quale ultimo, come sopra ricordato, ha impugnato solamente il singolo comma in materia di toponomastica e cartellonistica stradale, e non anche molte altre disposizioni sospette (e tempestivamente denunciategli), quali sono chiaramente, come sopra ricordato, quelle introdotte non solamente in materia di insegnamento scolastico, ma anche in campo mediatico; non si comprende, francamente, come lo stesso Governo che ha impugnato pochi mesi prima la legge piemontese proprio nella medesima materia radiotelevisiva abbia poi trascurato un'impugnativa così delicata, qual è quella sui mezzi di comunicazione di massa, quando si è trattato, neanche un anno dopo, di vagliare la legittimità costituzionale della legge sui nostri dialetti veneti; pensando male, ma forse indovinando, si potrebbe anche avanzare l'ipotesi che ciò risulti spiegato, più che giustificato, dall'ennesimo tentativo, squisitamente politico, di sabotare il previsto e regolare (ma ancora letteralmente fantascientifico, e persino per la forte minoranza slovena, ad esempio in Provincia di Udine) avvio tanto atteso, su tutto il territorio regionale, di una normale e diffusa programmazione mediatica estesa anche a tutte le tre minoranze linguistiche della Regione Autonoma, con la scusa della strumentalizzazione, in questo caso mediatica, di un qualche dialetto veneto, il quale, se calato nel contesto friulano, di fatto risulta, com'è evidente, maggiormente funzionale all'assimilazionismo linguistico storicamente portato avanti, da sempre, su queste terre, a favore della lingua ufficiale, anche per il tramite di dialetti che in genere, e soprattutto nei delicatissimi contesti geopolitici delle Province del Friuli Occidentale e Orientale, stanno purtroppo diventando, politicamente e sociolinguisticamente, una specie di cavallo di Troia, ad esempio antifriulano.

La Corte Costituzionale, nel caso della sentenza in commento e in relazione al piemontese, non ha tuttavia ritenuto la concreta ampiezza dell'oggetto dell'instaurato giudizio assolutamente vincolata alla ristrettezza di tale discutibile limitazione impressa dal Governo all'impugnativa, tant'è vero che ha ritenuto di poter estendere d'ufficio i disposti annullamenti, oltre che alle impugnate disposizioni su uffici regionali o locali e mezzi di comunicazione di massa, anche ad ulteriori disposizioni della stessa legge regionale, che tuttavia non risultavano inizialmente impugnate da parte del Governo, ovverosia, nella sentenza sul piemontese, quelle in materia di insegnamento scolastico e attività universitarie. Tanto è stato giustificato sulla base dell'inottemperanza regionale ai principi generali previsti dai citati primi tre articoli della L. 482/99, con un espresso richiamo processualistico all'art. 27 della L. 87/56, legge di organica attuazione delle disposizioni costituzionali sull'attività della Consulta, che in effetti la giurisprudenza costituzionale già aveva pacificamente ritenuto applicabile anche ai giudizi di legittimità costituzionale instaurati in via principale, su diretta impugnazione di organi di rilievo costituzionale, com'è nel caso di quelli in parola (*ex pluribus* Sentenza Corte Cost. 20/00), anche in quanto deroga necessitata ai principi processuali di limitazione dell'effetto devolutivo ai motivi di cognizione di cui al ricorso introduttivo e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giocoforza connaturata alle spiccate peculiarità e ai superiori fini di coerenza ordinamentale cui risulta finalizzato e ordinato il giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e gli atti aventi valore di legge, ad esempio nel caso che, tra le disposizioni annullate, senza che rilevi la loro diversità rispetto a quella impugnata, possa venir rinvenuta una qualche analogia di principio o un qualche collegamento a livello applicativo, i quali, alla luce di quanto sopra esposto, mi sembrano particolarmente evidenti nel caso della legge sui nostri dialetti veneti.

Si sono salvate dall'annullamento, invece, sempre in relazione all'interessante termine di paragone costituito dalla legge regionale sul piemontese, due ulteriori categorie di disposizioni sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale, ovverosia quelle dettate in materia di delimitazione territoriale del campo applicativo della stessa legge regionale impugnata e quelle introdotte in materia di toponomastica e cartellonistica.

Il Legislatore Regionale del Piemonte, infatti, si era giustamente ritenuto costituzionalmente vincolato a prevedere legislativamente una qualche limitazione applicativa di carattere territoriale per le *affirmative actions* che ha previsto a favore del piemontese, cosa, quest'ultima, che il Legislatore Regionale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, misteriosamente, ha omesso, rendendo quindi la propria L. R. 5/10 sui nostri dialetti veneti potenzialmente applicabile (come invece non avviene per tutte le tre minoranze linguistiche regionali) su tutto l'intero territorio regionale (salva solamente una problematica interpretazione adeguatrice, costituzionalmente conforme solo in via ermeneutica e con tutte le incognite pratiche del caso, caratterizzata oltretutto da insolubili problemi

applicativi, legati agli ambiti territoriali incerti propri di alcuni dialetti, in quanto di sicuro per loro natura sovracomunali ma nel contempo infraprovinciali), con l'aggravante che in uno dei numerosi progetti di legge iniziali, poi unificati, risultava inizialmente prevista una qualche limitazione applicativa di tal genere, che successivamente non è stata tuttavia recepita nell'ambito del testo unificato partorito, in un secondo momento, da parte della competente Commissione Consiliare, forse deliberatamente (anche in questo caso, forse, a fini assimilazionistici). Secondo il sommesso parere di chi scrive, l'unica via rimasta per ovviare a tali omissioni legislative, aventi ad oggetto normative costituzionalmente necessarie e indefettibili, consiste in una pronuncia manipolativa additiva, i cui effetti innovativi verrebbero comunque ridotti al minimo reso concretamente possibile dall'abnormità dell'attuale tecnica legislativa, in considerazione della vigenza dell'art. 3 della L. 482/99, capace di costituire, in via analogica, normativa di riferimento, di origine legislativa, cui la Consulta potrebbe rinviare "a rime obbligate", per la fissazione di una qualche procedura di delimitazione del campo territoriale di applicazione della nuova legge regionale sui dialetti veneti, senza la previa e sicura predeterminazione del quale la L. R. 5/10 finisce per risultare radicalmente inapplicabile, perlomeno in qualche caso (come quello del liventino o del bisiacco, o quello, ancora più problematico dal punto di vista territoriale, dell'istro-veneto o del dalmatico).

La mannaia della Corte, infine, non è stata calata anche in materia di cartellonistica. La motivazione del mancato annullamento si rivela particolarmente interessante anche per l'analogo giudizio sulla legittimità costituzionale sulla legislazione regionale che prevede cartelli stradali nei nostri dialetti veneti. La legge piemontese, sul punto, ha superato il vaglio di costituzionalità fondamentale per due ragioni, che risultano invece prive di riscontro nel comma impugnato della L. R. 5/10 della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.

Come espressamente sottolineato in motivazione, la Corte ha infatti salvato le disposizioni della legge piemontese in materia di toponomastica, con pronunciamento interpretativo di rigetto, solamente in ragione di un duplice ordine di considerazioni:

anzitutto, il testo della disposizione sul piemontese recava una espressa clausola di salvaguardia per la lingua ufficiale, che risulta invece completamente assente nel comma impugnato della legge regionale sui nostri dialetti veneti;

inoltre, le disposizioni sul piemontese precisavano espressamente la propria limitata funzione storico-culturale, anch'essa, invece, non esplicitata chiaramente in alcun modo, perlomeno in relazione alla toponomastica stradale, da parte della L. R. 5/10 sui dialetti veneti: sembra quindi che l'iniziativa pubblica non si inquadri in un ambito meramente culturale, ma finisca per superare i limiti delle attribuzioni regionali, traducendosi, anche solo in parte, in una *affermative action* di carattere più

ampio, propriamente linguistico (in maniera affine a quanto previsto dall'art. 10 L. 482/99), e quindi precluso a fini di valorizzazione dei dialetti italiani.

Vi è ancora di più. A riscontro di quale sia stata la reale *voluntas legis*, nella Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia abbiamo registrato addirittura pubbliche dichiarazioni, esternate dagli stessi legislatori regionali, che ponevano sullo stesso piano l'attuale L. R. 5/10 rispetto alla corrispondente normativa introdotta a tutela delle tre minoranze linguistiche regionali (si vedano, ad esempio, i Comunicati Agenzia Consiglio Notizie recanti le esultanti dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Razzini, Relatore della legge regionale in commento per la Lega Nord, a inizio Febbraio 2010, subito dopo la definitiva approvazione del provvedimento). Tutti i recenti tentativi di negare l'evidenza (che hanno, in parte, infranto il pressoché generale silenzio stampa su queste questioni, naturalmente solo in seguito al perfezionamento dell'impugnativa da parte del Governo e con immancabile ossequio ai rilievi di quest'ultimo), tutte le recenti dichiarazioni (fuorché quelle della Lega Nord, tanto veraci quanto irriferribili) che hanno visto quasi unanimemente impegnati molti dei Relatori della nuova legge sui dialetti veneti (si valutino, ad esempio, le "ritrattazioni" del Consigliere Colussi, il quale, nel Settembre 2009, dopo l'approvazione unanime del provvedimento in Commissione, dichiarava, sul sito web Idv-Cittadini: «tutte le lingue minoritarie – riconosciute o meno – debbono avere pari dignità e considerazione», mentre, solo dopo la formalizzazione del ricorso governativo, teneva a precisare, al Messaggero Veneto del 18 Aprile 2010: «non ero convinto della segnaletica in dialetto quando abbiamo approvato la legge»), non sono altro, in realtà, che inqualificabili manovre per nascondere la mano dopo aver lanciato il sasso, magari sperando che nessuno se ne accorgesse, anche grazie al pressoché totale silenzio mediatico che ha accompagnato la facile e veloce approvazione unanime della legge in commento, sulla quale nessuno ha avviato e sostenuto lo straordinario dibattito pubblico nel quale è stata invece coinvolta tutta la comunità regionale quando, invece, si è trattato della lingua friulana e del difficile e tormentato iter che ha portato alla recente L. R. 29/07. Spero che il Legislatore Regionale si prenda finalmente le proprie responsabilità, invece di ripiegare su esternazioni che parlano di una mera valorizzazione culturale, in realtà sostanzialmente non riscontrabile nel tenore del provvedimento impugnato, poiché la classe politica di questa Regione Autonoma (e forse non solamente la casta politica regionale) si rende conto benissimo di aver coniato, piuttosto, un provvedimento in molti punti palesemente incostituzionale, in quanto chiara espressione di politica propriamente linguistica. Spero comunque che il Legislatore Regionale venga debitamente sanzionato, quantomeno da parte della Consulta, se non anche da parte degli elettori, per questo suo continuo e abusivo rimescolare le carte, per motivi squisitamente politici, tra lingue minoritarie allofone e dialetti di un sistema linguistico, quello della lingua italiana, glottologicamente, o quantomeno legislativamente, del tutto diverso e non sovrapponibile.

In conclusione, per quanto sopra dettagliatamente esposto, si ritiene, oramai da tempo, indispensabile un coerente e organico intervento della Consulta anche sulla legge regionale relativa ai nostri dialetti veneti, a maggior ragione sulla base degli orientamenti manifestati dalla Corte Costituzionale nella motivazione della recentissima Sentenza 170/10 in commento, ad effettiva garanzia della concreta salvaguardia dei fondamentali diritti costituzionali dei cittadini appartenenti alle tre minoranze linguistiche proprie della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia (ovverosia alle tre comunità linguistiche ladino-friulana, slovena e germanofona), poiché risulta *per tabulas* che la nuova legge regionale sui dialetti veneti non è stata affatto approvata per garantire una tutela ai molti in buona fede che viceversa ha finito per strumentalizzare, quanto piuttosto, in realtà, per tentare un'oscura ma a ben guardare dichiarata manovra di vera e propria dialettalizzazione delle tre minoranze linguistiche regionali, come dimostra ulteriormente, in maniera davvero eclatante, la mancata previsione, forse addirittura deliberata, di limitazioni territoriali alla sua applicabilità.

Il giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la nuova L. R. 5/10 sui nostri dialetti veneti, quindi, risulta oltremodo rilevante, anche in quanto capace di farci concretamente verificare, *in corpore vivi*, se e quanto, in Italia, la Costituzione risulti davvero uguale per tutti.

Udine, 14 Maggio 2010

dott. Luca Campanotto